

REGOLAMENTO (CE) N. 522/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1997

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle

monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.